



FIDESM

COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE
N 9/25

Procedimento disciplinare n. 11/2025 R.G.PF
IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

Avv. Giovambattista Maggiorelli – Presidente

Avv. Roberta Feliziani – Vicepresidente

Avv. Francesco Cerotto - Componente

Nel procedimento disciplinare a carico del tesserato in epigrafe, deferito dalla Procura Federale con atto del 23 ottobre 2025 questo Tribunale Federale, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Con atto di deferimento del 23 ottobre 2025, la Procura Federale ha citato a giudizio dinanzi a questo Tribunale il Sig. XXXXX, tesserato FIDESM n. XXXXX, per rispondere della violazione dell'art. 7 comma 1 (Obbligo di collaborazione con gli Organi Federali), dell'art. 7 bis commi 1 e 2 (Obbligo di collaborazione con gli Organi di giustizia), dell'art. 8 comma 1 (Obbligo di denuncia) del Regolamento di Giustizia FIDS, nonché dell'art. 16 comma 1, lettera i), del Regolamento organico federale.

La vicenda trae origine dalla comunicazione inviata in data 14 luglio 2025 dal Sig. XXXXX, per il tramite del suo legale, alla Procura Federale, con la quale informava di aver depositato un esposto-denuncia presso la Procura della Repubblica di Roma in relazione a fatti di potenziale rilevanza penale che avrebbero coinvolto tesserati della Federazione. In tale comunicazione, il tesserato precisava che "ovvi motivi di riservatezza" gli imponevano di non poter fornire ulteriori dettagli, manifestando tuttavia la propria disponibilità al termine delle indagini penali.

A seguito di tale comunicazione, la Procura Federale richiedeva, in data 15 e 17 luglio 2025, di fornire informazioni dettagliate sui fatti denunciati, avvisando che un mancato riscontro avrebbe comportato l'apertura di un procedimento disciplinare per violazione degli obblighi di collaborazione e denuncia.

Il legale del Sig. XXXXX rispondeva a tali richieste ribadendo l'impossibilità di divulgare notizie coperte da segreto istruttorio e invitando la Procura Federale a rivolgersi direttamente all'Autorità Giudiziaria Ordinaria (A.G.O.) per ottenere le informazioni. A tal fine, la difesa del tesserato ha anche prodotto istanza formale alla Procura della Repubblica di Roma per essere autorizzata alla comunicazione delle notizie, documentando così la propria volontà di adempiere, seppur subordinatamente al nulla osta dell'autorità inquirente.

Federazione Italiana Danzasportiva e Sport Musicali

Stadio Olimpico • Curva Sud • 00135 ROMA • P.IVA 05761701001 • C.F. 96321650580

Tel: 06.3609331 (centralino) • email: info@fids.it • web: www.federdanza.it



Stante il perdurante diniego a fornire le informazioni richieste, la Procura Federale procedeva all'apertura del fascicolo, notificava l'avviso di conclusione delle indagini in data 8 ottobre 2025 e, deferiva il Sig. XXXXX a questo Tribunale [deferimento n. 11/25].

Nella memoria difensiva depositata in vista del presente giudizio, la difesa del Sig. XXXXX ha sostenuto la correttezza del proprio operato, evidenziando come la comunicazione iniziale del 14 luglio 2025 costituisca già una forma di collaborazione. Ha inoltre argomentato che il dovere di riservatezza legato alle indagini preliminari, soprattutto in un procedimento contro ignoti, giustificasse la mancata trasmissione di ulteriori dettagli, al fine di non pregiudicare l'attività investigativa dell'A.G.O. La difesa ha infine sottolineato che la Procura Federale avrebbe potuto autonomamente richiedere gli atti all'autorità giudiziaria, ai sensi della normativa vigente.

RAGIONI DELLA DECISIONE

La questione centrale del presente giudizio attiene al corretto bilanciamento tra l'obbligo di collaborazione che grava su ogni tesserato nei confronti degli organi di giustizia sportiva e il dovere di riservatezza connesso a un procedimento penale pendente.

Le contestazioni mosse dalla Procura Federale si fondano principalmente sugli artt. 7 e 7-bis del Regolamento di Giustizia, i quali impongono ai tesserati un ineludibile obbligo di collaborazione con gli Organi Federali e di Giustizia, che si sostanzia nel fornire risposte veritiere e complete ai quesiti posti e nel produrre la documentazione richiesta.

La difesa del Sig. XXXXX, pur meritevole di attenta considerazione, si fonda su un presupposto giuridico non condivisibile: la pretesa subordinazione dell'ordinamento sportivo e dei suoi doveri a quello statale. Il tesserato, infatti, ha ritenuto di poter differire i propri obblighi di collaborazione nei confronti della Procura Federale in attesa della conclusione del procedimento penale, invocando il segreto istruttorio.

Tale impostazione si scontra frontalmente con il principio, ormai consolidato, dell'autonomia del giudizio disciplinare sportivo rispetto a quello penale. Sul punto, risulta illuminante la recente decisione a Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport n. 10/2024, la quale, sebbene pronunciata in un caso differente (riguardante la perseguibilità in sede disciplinare di reati commessi nella sfera privata), ha ribadito con forza principi fondamentali applicabili anche alla fattispecie odierna [Decisione_n.10-2024-_Ric._84-2023].

In tale pronuncia, il massimo organo di giustizia sportiva ha affermato che:

“il giudizio disciplinare-sportivo è autonomo e indipendente dagli eventuali paralleli giudizi penale. Gli Organi della giustizia sportiva (salvo le tassative ipotesi codificate di rilevanza del giudizio penale o civile) hanno infatti autonomi ambiti di valutazione degli elementi acquisiti al giudizio, compresi quelli provenienti dagli accertamenti o dai provvedimenti dell'Autorità giudiziaria ordinaria, che, nel giudizio sportivo, sono e restano liberamente valutabili come meri elementi probatori” [Decisione_n.10-2024-_Ric._84-2023].

Questa autonomia implica che l'ordinamento sportivo non solo può, ma deve, procedere ai propri accertamenti in modo indipendente, senza essere vincolato o arrestato dalle tempistiche e dalle esigenze del processo penale. L'obbligo di collaborazione del tesserato è funzionale a garantire l'effettività di tale autonomia, consentendo alla Procura Federale di acquisire tempestivamente tutti gli elementi necessari per valutare la sussistenza di un illecito disciplinare.

Pertanto, la scelta del Sig. XXXXX di non fornire le informazioni richieste, seppur motivata dalla corretta intenzione di non pregiudicare le indagini penali, costituisce oggettivamente una violazione dei doveri di cui agli artt. 7 e 7-bis del Regolamento di Giustizia. Il tesserato non può ergersi a giudice del preteso conflitto tra doveri, decidendo unilateralmente di far prevalere il riserbo richiesto in sede penale sull'obbligo di lealtà e cooperazione verso l'ordinamento di appartenenza.

Né può valere come esimente l'argomento secondo cui la Procura Federale avrebbe potuto attivarsi autonomamente presso l'A.G.O. L'esistenza di poteri investigativi in capo alla Procura non elide il dovere primario e personale del tesserato di collaborare attivamente, fornendo tutte le notizie in suo possesso.

Ciò posto, questo Tribunale non può ignorare le specifiche circostanze del caso di specie, che inducono a ritenere la condotta del Sig. XXXXX connotata da un grado di colpevolezza attenuato. In primo luogo, il tesserato si è attivato spontaneamente per informare la Federazione dell'azione legale intrapresa, dimostrando un iniziale spirito di lealtà. In secondo luogo, il suo rifiuto di fornire dettagli non è stato aprioristico o pretestuoso, ma fondato su un'interpretazione – seppur errata – delle norme sul segreto istruttorio, tanto da aver formalizzato un'istanza all'A.G.O. per ottenere l'autorizzazione a divulgare le notizie.

Tali elementi, pur non eliminando l'antigiuridicità della condotta, consentono di qualificare l'infrazione come di lieve entità. Il comportamento del Sig. XXXXX non integra un'ostinata e totale chiusura alla collaborazione, ma piuttosto una gestione non corretta del rapporto con gli organi di giustizia, derivante da una errata comprensione dei principi che regolano l'autonomia dell'ordinamento sportivo.

In conclusione, si ritiene provata la violazione degli artt. 7, comma 1, e 7-bis, commi 1 e 2, del Regolamento di Giustizia FIDS. Tuttavia, in considerazione delle attenuanti sopra evidenziate, appare congrua l'irrogazione di una sanzione pecuniaria nella misura minima, idonea a riaffermare il valore dell'obbligo di collaborazione senza penalizzare in modo eccessivo una condotta posta in essere in un contesto di oggettiva complessità.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, giudicando sul deferimento della Procura Federale nei confronti del Sig. XXXXX (Tess. N. XXXXX):

1. **Dichiara** il Sig. XXXXX responsabile della violazione degli artt. 7, comma 1, e 7-bis, commi 1 e 2, del Regolamento di Giustizia FIDS [Regolamento_Giustizia.pdf].
2. **Infligge** al medesimo la sanzione dell'ammenda di Euro 200,00 (duecento/00).



3. **Dispone** la trasmissione della presente decisione alla Procura Federale e alle parti per le comunicazioni di competenza.

Così deciso in Roma, nella sede del Tribunale Federale, in data 11 Dicembre 2025.

Il Segretario
Dott.ssa Roberta Simeoni

Il Collegio

Avv. Giovambattista Maggiorelli – Presidente

Avv. Roberta Feliziani – Vicepresidente

Avv. Francesco Cerotto - Componente